



# CITTÀ di POPOLI

*Medaglia d'argento al merito civile*

PROVINCIA DI PESCARA

Via Decondre - tel. 085 98701 fax n. 085 9870534

C.A.P. 65026 Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686

<http://www.comune.popoli.pe.it> ; [info@comune.popoli.pe.it](mailto:info@comune.popoli.pe.it)



**ORIGINALE**

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 27 DEL 19-07-2022**

**Oggetto: Decoro urbano e prevenzione del degrado estetico e paesaggistico.**

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di luglio, il Sindaco SANTORO MORIONDO

Premesso che il territorio di Popoli è caratterizzato da peculiarità paesaggistiche, storiche ed ambientali di particolare valore, data anche la sua diversità e poliedricità (riserva naturale, montagna, risorsa termale, risorsa naturalistica), particolarmente apprezzate in ambito turistico;

Premesso che nel territorio comunale si manifestano situazioni di abbandono del patrimonio immobiliare privato che ledono l'immagine e il decoro, nonché la percezione della sicurezza urbana, valori che devono essere preservati e tutelati in tutti i loro aspetti;

Tenuto conto che la percezione di tale degrado urbano è data anche dall'oggettivo stato di fatiscenza di alcuni immobili a destinazione residenziale, commerciale, artigianale e di servizio di proprietà privata, da lungo tempo abbandonati, nei quali non viene esercitata alcuna attività;

Constatato che questa condizione di degrado è maggiormente presente nel contesto territoriale, dove vi sono edifici le cui facciate ed i manufatti ad esse pertinenti appaiono in stato di abbandono e incuria, nei quali è maggiore il rischio di distacchi di intonaci e di altre parti costruttive strutturali che possono rappresentare anche un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini;

Accertato che vi sono immobili inutilizzati, il cui stato di abbandono potrebbe causare gravi problemi di sicurezza e di igiene pubblica, oltre un forte degrado estetico che si riflette altresì sull'immagine e sulla qualità di vita complessiva della città;

Considerato, pertanto, che appare doveroso, per la civica amministrazione, adottare

idonei strumenti amministrativi che consentano di poter assicurare ai cittadini ed ai visitatori della città, contatti fisici e percezioni con luoghi pubblici e/o aperti al pubblico di decoro e piacevolezza, sia per i profili di carattere igienico-sanitario che per profili estetici, architettonici e paesaggistici;

Ritenuto, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del bene comune sopraindicato, occorre regolamentare dettagliatamente i fatti in argomento, tramite la previsione di precise norme e comportamenti a cui i proprietari, o aventi titolo sulle aree sopra indicate dovranno attenersi scrupolosamente, ai fini del doveroso contrasto al degrado urbano e della massimizzazione del decoro estetico e paesaggistico del territorio, nel rispetto dei cittadini e dei visitatori ospiti;

Ritenuto pertanto di adottare ogni iniziativa finalizzata all'eliminazione di ogni forma di deturpazione e degrado estetico, paesaggistico e ambientale, nonché igienico sanitario, che possa compromettere le bellezze e le peculiarità del territorio comunale, oltre che mettere in pericolo la salute di cittadini ed ospiti presenti, sensibilizzando la cittadinanza a prevenire comportamenti e/o azioni negligenti per una serena e gradevole fruizione delle aree e spazi pubblici;

Considerato che è necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo, favorendo l'espansione di situazioni generali di malcostume e incuria, comportando lo scadimento della vivibilità e qualità della vita civile nel centro urbano;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, pubblicato sulla G.U. n. 186 del 9 agosto 2008, recante disposizioni in materia di "Incolunità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale, che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni che alterano il decoro urbano;

Visto il T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

Visti l'art. 7bis e l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24 Luglio 2008, n. 92;

## ORDINA

1. ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento, ai conduttori di immobili a qualsiasi destinazione urbanistica adibiti, posti nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Popoli, per le motivazioni illustrate in premessa:
  - di predisporre il rifacimento delle facciate degli edifici, o delle parti deteriorate - di essi e dei relativi balconi, il cui degrado arrechi pregiudizio all'incolumità delle persone per il rischio attuale di cedimenti di parti di esse;
  - di provvedere alla sostituzione degli infissi danneggiati prospicienti la pubblica via o luoghi di transito e sosta di pedoni e mezzi, nonché all'eliminazione di

- staffe, tasselli, che per le loro caratteristiche intrinseche, sporgenza, ed altezza possano arrecare pericolo alla pubblica incolumità;
- di provvedere alla cancellazione delle scritte sui muri esterni visibili dalla pubblica via;
  - di tenere ordinate e pulite le aree private visibili dagli spazi pubblici;
  - di garantire un'adeguata e sicura chiusura degli immobili inutilizzati, pulire le saracinesche e le soglie, togliere i rifiuti accumulatisi o gettati attraverso gli interstizi dei serramenti all'interno dell'immobile e pulire gli spazi rientranti rispetto alla proiezione lineare della facciata prospiciente la pubblica via;
  - di sostituire e/o eliminare i pluviali, le tubature o altri elementi esterni danneggiati prospicienti la pubblica via che possano arrecare pericolo all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;
  - di eliminare o coprire adeguatamente cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi e/o non conformi alle norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente;
  - di coprire le vetrine dei locali inutilizzati, attraverso modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico delle vie e comunque di tenere pulite le vetrine stesse, conservandole libere (sia all'esterno che all'interno) da affissioni di manifesti, volantini, fogli di giornali e simili, di annunci ed avvisi vari, anche se fatti da terzi con o senza fine di lucro, fatta eccezione per le eventuali comunicazioni di trasferimento dell'attività in altro luogo o dell'offerta in vendita o locazione dell'immobile o del fondo, che dovranno essere regolarmente autorizzate;
  - di rimuovere le insegne degli esercizi per cessata attività, con ripristino dello stato preesistente entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'attività;
2. di dimostrare di aver attivato le procedure per l'adempimento agli obblighi della presente ordinanza entro 30 gg. dalla pubblicazione della stessa, procedendo alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese;
  3. che le violazioni alla presente ordinanza siano punite a norma di legge;

## COMUNICA

che, qualora risulti necessario, l'Amministrazione Comunale potrà dare corso all'intervento sostitutivo con rivalsa delle spese sui soggetti inadempienti.

## DISPONE

- che la Polizia Locale e tutti gli altri Operatori, titolari di funzioni di polizia amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, Legge n. 689/81, sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate;
- che il Servizio competente comunale si adoperi ad effettuare un comunicato stampa per la massima diffusione del presente provvedimento che dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente;
- che la presente Ordinanza venga notificata alle Associazioni di categoria affinché esse possano diffonderla a loro volta.

## AVVERTE CHE

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## MANDA

- alla Segreteria per il completamento delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, per la pubblicazione sul sito internet del Comune e per la notifica al Comando della Polizia Locale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- al Responsabile della Polizia Locale per quanto di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti anche di rilevanza penale.

## DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:

- al Prefetto di Pescara;
- al Questore di Pescara;
- al Comando di Polizia Locale di Popoli;
- alla Stazione dei Carabinieri di Popoli;
- al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Popoli.

Dalla residenza municipale, li 19 luglio 2022

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
SANTORO MORIONDO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **19-07-2022** al **03-08-2022**

Li **19-07-2022**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Di Giacomandrea Enzo